



Ministero dello Sviluppo Economico

Camere di commercio

Il decreto legislativo di riordino delle funzioni e del finanziamento

25 agosto 2016

Il decreto legislativo di riordino e finanziamento delle camere di commercio

In linea con quanto previsto dall'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il Ministero dello Sviluppo Economico è il proponente del decreto legislativo di riordino delle camere di commercio

Obiettivi del Dec Legislativo

① **Efficientamento**

Riduzione del numero delle camere di commercio e dei costi di funzionamento



② **Efficacia**

Maggiore chiarezza sui compiti e focus sui servizi alle imprese

③ **Governance**

Rafforzamento della vigilanza del MiSE

1 Efficientamento: riduzione numero di CCIAA




Vincoli

- Almeno 1 camera di commercio per Regione
- Accorpamento delle camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte

a.

Diritto annuale a carico delle imprese

Dati in M€



Fonte: dati sul diritto annuale dai conti economici delle camere di commercio alla data dal 31.12.2014

b.

Numero membri dei Consigli

- 30% circa di consiglieri, salvaguardando il criterio di rappresentatività

n° Imprese	n° Consiglieri	
	Ieri	Oggi
Sino a 80.000	25	16
Oltre 80.000	30	22

c.

Compensi Commissari e Consiglieri

Gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori

d.

Sistema camerale

Razionalizzazione complessiva del sistema camerale

- **Camere di commercio:** da 105 a 60 camere
- **Unioni regionali:** solo nelle regioni con almeno 3 camere
- **Aziende speciali:** accorpamento di tutte le aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda
- **Partecipazioni in portafoglio:** disciplina allineata al DLGS sulle società partecipate previsto dall'art. 18 della "Legge Madia"

Disciplina allineata al DLGS sulle società partecipate previsto dall'art. 18 della «legge Madia»

- Sulla razionalizzazione delle partecipazioni delle camere si applica il decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7/8/2015, n. 124 (Legge Madia):
 - Le camere (come le altre PA) “non possono costituire, acquisire o mantenere società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”
 - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del succitato decreto, ciascuna amministrazione pubblica (quindi anche le camere) effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione delle partecipazioni. Tuttavia le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015
- Inoltre “gli atti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio sono trasmessi anche al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni di legge. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il Ministero può adottare i suddetti provvedimenti in via sostitutiva”

2

Efficacia: focalizzazione sui servizi alle imprese

Ieri

Gestione del registro delle imprese

Formazione e gestione del fascicolo d'impresa

Tutela del consumatore, vigilanza e controllo sicurezza prodotti

Metrologia legale

Rilascio dei certificati d'origine delle merci e di esportazione

Orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro

Promozione del territorio e delle economie locali

Osservatori economia locale

Promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico

Risoluzione alternativa delle controversie

Predisposizione di contratti-tipo tra imprese e associazioni

Attività promozionale svolta all'estero



Attività core



Altre attività



Attività vietate

Oggi

1. Attività core (finanziate con il diritto annuale):

- i. Tenuta e gestione del registro delle imprese
- ii. Formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa
- iii. Tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione
- iv. Informazione, formazione supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero
- v. Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero
- vi. Orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro

2. Attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati (es. digitalizzazione e risoluzione alternativa delle controversie)

3. Attività in regime di libero mercato «pay per use» (es. attività di assistenza e supporto alle imprese)

Focalizzazione su attività istituzionali evitando duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici

Aumento della vigilanza del MISE per effetto del Dlgs

- Valutazione delle **performance** delle camere di commercio da parte di un comitato indipendente di esperti sulla base di criteri definiti dal MiSE, anche al fine di premiare le camere più efficienti (attraverso il fondo di perequazione)
- **Gratuità** per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori
- **Limiti al trattamento economico** degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle camere, delle unioni regionali e delle aziende speciali (da definirsi con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs)
- **Limite a due mandati** per un massimo di 10 anni (tre mandati in precedenza) per gli organi di governo delle camere
- Approvazione del MiSE su attività di **gestione straordinaria** delle camere (es. costituzione aziende speciali)

③ Governance: riallocazione del personale delle camere presso altre pubbliche amministrazioni

Principi di riallocazione del personale

Camere di commercio


Il personale delle camere di commercio che dovesse risultare in soprannumero all'esito della riorganizzazione del sistema camerale verrà ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche con priorità per gli Uffici Giudiziari, analogamente a quanto avvenuto per il personale delle Province

Unioni regionali e aziende speciali

Il personale delle unioni regionali e delle aziende speciali (in regime di diritto privato) deve essere riassorbito all'interno delle stesse entro il 31/12/2020 e per tale motivo non sono consentite nuove assunzioni fino a questa data

Prossimi passi

Legislativi



Operativi

